

QUESITO

Con riferimento all'avviso indicato in oggetto, finalizzato all'invito a presentare preventivo e successivo affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 120/2020, con la presente lo scrivente pone il seguente quesito.

Il sottoscritto è laureato in economia e commercio dal 1991 ed iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Bari dal 31.03.1994, esercitando la libera professione da tale data.

Con raccomandata A/R del 30.12.1996, lo scrivente ha comunicato all'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Bari la volontà di occuparsi anche di tenuta e regolarizzazione dei documenti delle aziende riguardanti materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 23/11/39 n. 1815, attività di consulenza del lavoro che il sottoscritto ha svolto per qualche azienda fino al 2005.

Alla luce di quanto precedentemente premesso, poiché il bando espressamente richiede l'iscrizione all'Albo dei Commercialisti, Sezione A, da almeno 5 anni, che lo scrivente possiede, e non anche quella nell'albo dei consulenti del lavoro, attività che rientrerebbe nelle facoltà concesse dal possesso della laurea in economia e commercio e dell'abilitazione alla professione di dottore commercialista, il sottoscritto chiede se può partecipare a tale avviso con i titoli posseduti, così come sopra riportati.

RISCONTRO

Gentile operatore economico, si rinvia integralmente a quanto espressamente e chiaramente previsto dall'art. 4 dell'avviso pubblico: "*Possono presentare istanza i soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È dunque ammessa anche la partecipazione in forma associata come raggruppamento costituito o costituendo di professionisti.*

Requisiti di ordine generale:

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016. In capo ai partecipanti non debbono altresì sussistere i divieti a contrarre con la pubblica amministrazione. È parimenti preclusa la partecipazione agli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001 n. 165.

Requisiti di idoneità professionale:

a) iscrizione all'Albo dei Commercialisti, Sezione A, da almeno 5 anni;

b) abilitazione a svolgere l'attività di consulente del lavoro da almeno 5 anni.

Si specifica che in caso di raggruppamento costituendo o costituito di professionisti, è ammesso che i requisiti di idoneità professionale siano posseduti da soggetti differenti (es: soggetto x è commercialista iscritto alla sez. A e soggetto y è consulente del lavoro).

Per completezza, si specifica altresì che è ammesso a partecipare in forma singola un professionista che sia iscritto all'Albo dei Commercialisti, Sezione A, da almeno 5 anni e che sia al contempo autorizzato/abilitato a svolgere l'attività di consulente del lavoro da almeno 5 anni.

Requisiti di ordine economico finanziari e tecnico organizzativi:

a) avere un fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito agli ultimi 3 anni (2019, 2020, 2021) di € 24.000,00 all'anno, Cassa ed IVA esclusa.

I settori di attività sono quelli dei commercialisti e dei consulenti del lavoro.

Tale requisito è richiesto al fine di garantire al CIASU che il professionista sia in grado di svolgere l'attività oggetto del presente avviso pubblico.

b) avere svolto, negli ultimi 3 anni (2020, 2021, 2022), almeno un servizio continuativo con durata almeno annuale di consulenza fiscale e tributaria nei confronti di almeno una società;

c) avere svolto, negli ultimi 3 anni (2020, 2021, 2022), almeno un servizio continuativo con durata almeno annuale di consulenza del lavoro nei confronti di almeno una società.

Si specifica che in caso di raggruppamento costituendo o costituito di professionisti, i requisiti di ordine economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti dal raggruppamento nel suo complesso.

Si specifica altresì che i servizi di cui alle lett. b) e c) sono cumulabili, ma non frazionabili (es: è ammissibile che in un raggruppamento il soggetto x nel 2021 abbia svolto un servizio continuativo di durata di un anno di consulenza fiscale e tributaria nei confronti della società alfa e il soggetto y abbia svolto nel 2020 un servizio continuativo di durata di un anno di consulenza del lavoro nei confronti della società beta. Non è ammissibile che in un raggruppamento il soggetto x nel 2021 abbia svolto un servizio continuativo di durata di sei mesi di consulenza fiscale e tributaria nei confronti della società alfa, il soggetto y abbia svolto nel 2020 un servizio continuativo di durata di sei mesi di consulenza fiscale e tributaria nei confronti della società beta ed il soggetto z abbia svolto nel 2021 un servizio continuativo di durata di un anno di consulenza del lavoro nei confronti della società gamma).

Per completezza, si specifica altresì che è ammesso a partecipare in forma singola un professionista che sia iscritto all'Albo dei Commercialisti, Sezione A, da almeno 5 anni, che sia al contempo autorizzato/abilitato a svolgere l'attività di consulente del lavoro da almeno 5 anni e che abbia singolarmente i requisiti di ordine economico finanziari e tecnico organizzativi."

Ne deriva che, in base a quanto rappresentato, la S.V. è in possesso dei requisiti di idoneità professionale in quanto ha scritto di essere iscritto all'albo tenuto dall' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bari dal 1994 (dunque da almeno 5 anni) e di essere abilitato/autorizzato a svolgere l'attività di consulenza del lavoro dal 1996 (dunque da almeno 5 anni).

Si rappresenta però che, al contempo, la S.V. deve anche essere in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine economico finanziari e tecnico organizzativi.

In riferimento a quest'ultimo aspetto, da quanto illustrato nel quesito ("*attività di consulenza del lavoro che il sottoscritto ha svolto per qualche azienda fino al 2005*"), risulta che la S.V. **non** è in possesso del requisito di "*avere svolto, negli ultimi 3 anni (2020, 2021, 2022), almeno un servizio continuativo con durata almeno annuale di consulenza del lavoro nei confronti di almeno una società.*": già solo per questo, ne deriva che la S.V. **non** è sicuramente in possesso dei requisiti necessari per manifestare singolarmente l'interesse ad essere invitato a presentare preventivo.

Il RUP

Dott.ssa Flavia Cimino